

# C.P.C.

## CAPO III DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE.

### Art. 61

#### **(<sup>1</sup>) Consulente tecnico.**

**Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (p. c. 87, 191 ss., 424, 441, 445; nav. 599 ss.).**

**La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali** formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice (att.p.c. 13 ss., 146 s.).

(<sup>1</sup>) Articolo così modificato con R.D. 20 aprile 1942, n. 504

(<sup>2</sup>) Sui compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici v. la l. 8 luglio 1980, n. 319, in Appendice, nonché il d. p. r. 27 luglio 1988, n. 352, in Appendice.

### Art. 62

#### **Attività del consulente.**

**Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice (p. c. 194) e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede** a norma degli articoli 194 e seguenti e degli articoli 441 e 463 (1).

(1) Articoli abrogati per la sostituzione del titolo IV, libro secondo, del codice, operata dall'art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533, in Appendice. Il riferimento deve ora intendersi agli artt. 424 e 445.

### Art. 63

#### **Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.**

**Il consulente** scelto tra gli iscritti in un albo (att. p. c. 146) **ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione** (p. c. 192).

**Il consulente può essere ricusato dalle parti** per i motivi indicati nell'art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato (att. p. c. 89).

Art. 64

### **Responsabilità del consulente.**

**Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (p. 366, 373, 376, 377, 384).**

**In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni [euro 10.329,14].**

Si applica l'art. 35 del codice penale.

**In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti <sup>(1)</sup>.**

<sup>(1)</sup>Comma così sostituito dall'art. 25, l. 4 giugno 1985, n. 281.

## SEZIONE III DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA § 1.

### DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO.

Art. 191

### **Nomina del consulente tecnico.**

Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico (p. c. 61 ss.; att. p. c. 22) e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

**Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.**

Art. 192

### **Astensione e ricusazione del consulente.**

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

**Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi (p. c. 63) deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione,**

Questi provvede con ordinanza non impugnabile depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. (att. p. c. 89).

SEZIONE VII.  
DELL'ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E  
DELLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI.

Art. 51

**Astensione del giudice.**

**Il giudice ha l'obbligo di astenersi (att. p. c. 78):**

**1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;**

**2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (c. 74 ss.) o legato da vincoli di affiliazione (1), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;**

**3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;**

**4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (p. c. 82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone (p. c. 253), oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro (p. c. 810) o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (p. c. 61);**

**5) se è tutore (c. 343 ss.), curatore (c. 392 ss.) , procuratore (c. 1387 ss.), agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.**

**In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore (att. p. c. 78) .**

(1) Le disposizioni in tema di affiliazione (c. 404 -413) sono state abrogate dall'art. 77, l. 4 maggio 1983, n. 184, in Appendice.

Art. 193

### **Giuramento del consulente.**

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il **giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità** (att. p. c. 194; p. 366, 373 s.).

Art. 194

### **Attività del consulente.**

#### **Il consulente tecnico**

- **assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore (p. c. 197, 201, 219);**
- **compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone.**
- **Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (p. c. 261).**

**Anche quando il Giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze (att. p. c. 90 ss. ).**

Art. 195

### **Processo verbale e relazione.**

**Delle indagini del consulente si forma processo verbale (p. c. 126), quando sono compiute con l'intervento del Giudice Istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.**

**Se le indagini sono compiute senza l'intervento del Giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti (att. p. c. 92).**

**La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il Giudice fissa (p. c. 4243).**

Art. 196

**Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente.**

**Il Giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.**

Art. 197

**Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio.**

**Quando lo ritiene opportuno il Presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio (p. c. 201, 275) e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori (p. c. 2012).**

Art. 199

**Processo verbale di conciliazione.**

**Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.**

Il Giudice Istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale (p. c. 4203 , 474).

Art. 200

**Mancata conciliazione.**

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'art. 116 secondo comma.

Art. 201

**Consulente tecnico di parte.**

**Il Giudice Istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (p. c. 87; att. p. c. 91, 145).**

**Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del**

**giudice**, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del Presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

## TITOLO VI DEGLI ATTI PROCESSUALI

### CAPO I DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI.

#### SEZIONE I DEGLI ATTI IN GENERALE.

##### Art. 126

#### **Contenuto del processo verbale.**

**Il processo verbale deve contenere l'indicazione**

- **delle persone intervenute e**
- **delle circostanze di luogo e di tempo**  
**nelle quali gli atti che documenta sono compiuti;**  
**deve inoltre contenere la descrizione**
- **delle attività svolte e**
- **delle rilevazioni fatte,**
- **nonché le dichiarazioni ricevute (p. c. 130).**

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere (p. c. 57). Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione (att. p. c. 44, 46, 87).

##### § 9.

#### DELLE ISPEZIONI, DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE E DEGLI ESPERIMENTI.

##### Art. 258

#### **Ordinanza d'ispezione.**

**L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è** disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione (p. c. 118, 202, 4213, 696; att. p. c. 93).

## Art. 259

### **Modo dell'ispezione.**

All'ispezione procede personalmente il Giudice Istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico (p. c. 191 ss.), anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il Giudice Istruttore del luogo (1) a norma dell'art. 203.

## Art. 696

### **Accertamento tecnico e ispezione giudiziale**

**Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.** L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.

**L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.**

Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

## Art. 696-bis.

### **Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite**

**L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali da fatto illecito. Il Giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.**

**Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.**

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.